

Elenco dei componenti la redazione per la riforma del  
Regolamento interno del Consiglio Comunale.

Sindaco - Enzo Di Stefano

Cioffi Mario - Presidente della Commissione

Soparduti Rodolfo - Capogruppo di maggioranza

Alviani Antonio - Capogruppo di minoranza

Pacifico Walter - Consigliere Comunale


Cioffi Umberto - Segretario Generale - Esperto

Ferraro Bruno - Esperto rappresentante della maggioranza

Tatangelo Ezio - Esperto rappresentante della minoranza

Mancini Maria Luisa - Segretaria della Commissione

27 DIC 1989



R. Ferraro

Umberto Cioffi

Mario Cioffi

Domenico Maffei

R. Pacifico

IL NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO  
COMUNALE DI SORA

TITOLO I  
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio Comunale, stabilisce l'ordine del giorno delle sue adunanze ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti del Comune nel rispetto di quanto da essi stabilito.

2. Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinchè il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla Legge e dallo Statuto; dà attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, è a lui demandato dal Consiglio Comunale e dalla Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli Uffici del Comune ed agli Enti da esso dipendenti atti, informazioni e relazioni sull'attività dell'Amministrazione che devono essergli tempestivamente forniti.

4. Il Presidente è tenuto a rispondere alle domande che gli vengono poste per iscritto dai Consiglieri relativamente al suo operato nell'esercizio delle proprie funzioni entro il termine massimo di quindici giorni successivi, ovvero, in caso di seduta ravvicinata, direttamente in Consiglio Comunale.

5. L'elezione e la revoca del Presidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dalla Legge e dallo Statuto.

ART. 2

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE.

1. L'elezione e la revoca del Vicepresidente del Consiglio Comunale sono disciplinate dallo Statuto Comunale.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

3. Il Presidente informa costantemente il Vicepresidente delle più significative iniziative intraprese o da intraprendere per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

## CAPO II GRUPPI CONSIGLIARI

### ART. 3 COSTITUZIONE GRUPPI CONSIGLIARI

1. La costituzione dei Gruppi Consiliari avviene nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e deve essere comunicata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale entro i cinque giorni dalla convocazione degli eletti.

2. Le dichiarazioni di costituzione di ogni Gruppo Consiliare, che ne indicano la denominazione, sono sottoscritte congiuntamente dai Consiglieri che lo compongono.

3. Per i Consiglieri che non dichiarino la partecipazione ad altro Gruppo Consiliare valgono le regole relative al Gruppo misto di cui al successivo art. 5.

4. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i Gruppi Consiliari possono cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta da tutti i Consiglieri del Gruppo.

5. I Consiglieri che nel corso della tornata amministrativa escono da un Gruppo Consiliare,

- a) possono costituire un nuovo Gruppo Consiliare se esso risulta composto dal numero minimo di Consiglieri stabilito dallo Statuto, inviandone comunicazione, che ne indica la denominazione, sottoscritta dai Consiglieri che compongono il nuovo Gruppo, al Presidente del Consiglio Comunale;

- b) possono entrare a far parte di un altro Gruppo Consiliare esistente, inviandone comunicazione - sottoscritta congiuntamente dal Capo del Gruppo Consiliare al quale aderiscono - al Presidente del Consiglio Comunale;

- c) negli altri casi, anche individualmente, entrano a far parte del Gruppo Misto o lo costituiscono.

6. Il Consigliere che nel corso della tornata amministrativa subentra ad un altro Consigliere deceduto, dimissionario o decaduto, entro i cinque giorni successivi alla proclamazione comunica al Presidente, con le modalità di cui ai commi precedenti, di quale Gruppo Consiliare entra a far parte.

7. Un Gruppo Consiliare, con l'eccezione del Gruppo Misto, può decidere l'esclusione dal Gruppo stesso di uno o più Consiglieri, inviandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo. I Consiglieri esclusi comunicano al Presidente, entro i dieci giorni successivi, la costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare o l'adesione ad altro Gruppo esistente, nel rispetto di quanto stabilito dalle lettere a) e b) del 5<sup>a</sup> comma, ovvero entrano a far parte del Gruppo Misto o lo costituiscono.

8. Il Consiglio Comunale, nell'ambito delle funzioni di controllo attribuitegli dalla Legge, con propria deliberazione, motivata ed approvata dalla maggioranza dei suoi componenti, può non riconoscere la denominazione di un Gruppo qualora essa violi la legge. In presenza di una proposta di denominazione che violi la Legge il Presidente propone al Consiglio la deliberazione di cui sopra e nelle more del pronunciamento consiliare sospende l'efficacia della denominazione. Il Gruppo interessato deve proporre una nuova denominazione. In assenza di tale proposta il Presidente stabilisce una denominazione provvisoria.

#### ART. 4 CAPIGRUPPO CONSILIARI

1. Nello stesso termine di cui al 1<sup>o</sup> comma dell'art. 3 ed entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo Gruppo Consiliare, ogni Gruppo composto da più di un Consigliere deve provvedere a comunicare all'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale il nominativo del proprio Capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta da più della metà dei Consiglieri del Gruppo.

2. In assenza della comunicazione di cui al 1° comma è considerato Capogruppo, agli effetti del presente Regolamento, il Consigliere del Gruppo più anziano per legge.

3. Ogni Gruppo Consiliare può altresì comunicare l'elezione di un Vicecapogruppo.

4. Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dal Capogruppo uscente o dalla maggioranza dei Consiglieri del Gruppo, possono essere notificate le dimissioni o la cessazione dalla carica del Capogruppo e simultaneamente o successivamente il nominativo del nuovo Capogruppo.

5. Con comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta dal Capogruppo può essere notificata la cessazione dalla carica del Vicecapogruppo e, simultaneamente o successivamente, il nominativo di un nuovo Vicecapogruppo.

6. In caso di dimissioni comunicate al Presidente del Consiglio Comunale da un Capogruppo o di sua cessazione dalla carica di Consigliere sino all'elezione del nuovo Capogruppo è considerato Capogruppo, agli effetti del presente Regolamento, il Vicecapogruppo o, qualora il Gruppo ne sia privo, il Consigliere più anziano per legge diverso dal Capogruppo dimissionario.

#### ART. 5 GRUPPO MISTO

1. I Consiglieri che non dichiarano la partecipazione ad altro gruppo consiliare compongono il Gruppo misto.

2. I Consiglieri del Gruppo Misto, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale, possono costituire articolazioni del Gruppo e far seguire una sottodenominazione alla denominazione "Gruppo Misto".

3. Alla sottodenominazione di cui al comma precedente si applica quanto disposto dall'art. 3, comma 8, per le denominazioni dei Gruppi.

4. Le diverse articolazioni che possono essere costituite dai Consiglieri del Gruppo Misto in base al 2° comma ed i

Consiglieri che, in presenza di un Gruppo Misto così articolato, non adottano alcuna sottodenominazione, eleggono un proprio Vicecapogruppo o, se singoli, fungono da Vicecapogruppo. Qualora il Gruppo Misto sia così articolato, ogni Vicecapogruppo fa parte della Conferenza dei Capigruppo e le residue funzioni di Capogrupo sono esercitate dal Vicecapogruppo più anziano per legge.

### CAPO III CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

#### ART. 6

#### FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede, dal Vicepresidente e dai Capigruppo di tutti i Gruppi Consiliari, salvo quanto previsto dal precedente art. 5 per il Gruppo Misto.

2. La Conferenza dei Capigruppo collabora con la Presidenza per garantire il buon funzionamento del Consiglio; esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento, dagli altri Regolamenti; da deliberazioni del Consiglio Comunale e dà attuazione a quanto ad essa demandato con proprie mozioni dal Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo come Commissione Consiliare permanente ha competenza nelle materie stabilite al successivo art. 11, comma 2° : cura inoltre l'esame delle proposte di mozione e delle proposte di ordine del giorno del Consiglio di carattere politico generale.

3. La Conferenza dei Capigruppo può svolgere, congiuntamente alla Commissione Consiliare competente per materia, attività conoscitive su temi di particolare interesse cittadino.

4. Alle riunioni della Conferenza ogni Capogrupo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dal Vicecapogruppo o, in sua assenza, da un altro Consigliere appositamente delegato.

5. Alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco, il quale può farsi sostituire dal Vicesindaco o da un altro componente

della Giunta appositamente delegato.

6. Il Presidente può convocare alla Conferenza dei Capigruppo, e deve farlo quando lo decida la Conferenza stessa, Assessori, funzionari e consulenti del Comune, rappresentanti del Comune in Enti e Società, amministratori degli Enti dipendenti dal Comune e concessionari di servizi comunali. I soggetti convocati sono tenuti a partecipare.

7. Le funzioni di segretario della Conferenza dei Capigruppo sono svolte da un Dirigente degli uffici o da un Funzionario.

8. La Conferenza dei Capigruppo è equiparata, ad ogni effetto di legge, alle Commissioni Consiliari Permanentì.

#### ART. 7

#### CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate, anche di sua iniziativa, dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne stabilisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza dei Capigruppo su un determinato argomento quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione, ed entro dieci giorni quando a richiederlo siano il Sindaco ovvero uno o più Capigruppo rappresentanti almeno un quinto dei Consiglieri.

3. Le riunioni della Conferenza dei Capigruppo sono convocate con almeno 48 ore di anticipo, riducibili a 24 per motivate ragioni d'urgenza. La Convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

4. Il Presidente può inoltre convocare la Conferenza dei Capigruppo con un anticipo minore di quello di cui al comma precedente quando sia deciso dalla Conferenza dei Capigruppo stessa in una precedente riunione e di propria iniziativa per ragioni sopravvenute e non prevedibili.

5. Nei casi di urgenza di cui ai precedenti commi 3 e 4 la convocazione può essere inviata o trasmessa a mezzo

fax, telefono od altro mezzo equivalente:

6. Per ragioni connesse all'organizzazione dei lavori dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare con breve anticipo la Conferenza dei Capigruppo immediatamente prima dell'ora prevista per la riunione del Consiglio Comunale e la può riunire in qualsiasi momento durante l'adunanza del Consiglio. Qualora la seduta sia già stata dichiarata aperta, il Presidente la sospende.

7. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a convocare, almeno bimestralmente, la Conferenza dei Capigruppo integrata di cui al successivo art. 26.

8. La convocazione e l'ordine del giorno della Conferenza dei Capigruppo per l'esercizio delle funzioni di Commissione Consiliare Permanente Ordinaria sono regolati dal successivo art. 16. Il Presidente del Consiglio assume la veste di Presidente della Commissione.

#### ART. 8

#### VALIDITA' DELLE SEDUTE E VOTAZIONI

1. Agli effetti del numero legale per la validità delle sedute e delle votazioni effettuate dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Capogrupo rappresenta i Consiglieri del proprio Gruppo Consiliare e ne esprime i voti. Il Sindaco non è computato ed il Presidente del Consiglio Comunale è computato individualmente. Il Capogrupo del Gruppo cui il Presidente appartiene rappresenta un numero di Consiglieri diminuito di una unità. Lo stesso vale per il Vicepresidente, qualora sia presente il Capogrupo del Gruppo di appartenenza o altro Consigliere suo delegato. Il Vicepresidente può anche rappresentare, ai sensi del precedente art. 6, 4° comma, il Gruppo Consiliare di appartenenza.

2. Per la validità delle sedute della Conferenza dei Capigruppo è necessaria la presenza di suoi componenti, o loro legittimi sostituti, che rappresentino la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Trascorsi 60 (sessanta) minuti

dall'ora di convocazione per la validità della seduta è sufficiente la presenza di un numero di componenti della Conferenza che rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri. In mancanza, il Presidente, constatata la situazione, dichiara deserta o chiusa la seduta.

4. Il Presidente è tenuto a procedere alla verifica del numero legale ove ciò sia richiesto da uno dei Componenti della Conferenza dei Capigruppo.

5. Una proposta si considera approvata quando ottenga il voto favorevole dei presenti che, in virtù dei Consiglieri rappresentati, esprimano la maggioranza dei voti dati.

#### ART. 9

#### PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE DELLE ADUNANZE

1. I lavori della Conferenza dei Capigruppo sono ordinariamente non pubblici, salvo diversa decisione della Conferenza dei Capigruppo stessa, e di essi si tiene un verbale sintetico contenente le decisioni assunte, le votazioni effettuate, i voti espressi dai partecipanti e, su loro richiesta, eventuali brevi dichiarazioni. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza ed è approvato al termine della seduta.

#### CAPO IV

#### COMMISSIONI CONSILIARI ORDINARIE PERMANENTI

#### ART. 10

#### FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ORDINARIE PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Ordinarie Permanenti esercitano le funzioni stabilite dallo Statuto, dal presente Regolamento, da altri Regolamenti e deliberazioni del Consiglio Comunale; svolgono, inoltre, le attività ad esse demandate dal Consiglio con proprie mozioni.

2. Le Commissioni Consiliari Ordinarie Permanenti possono elaborare proposte di deliberazioni, di mozioni e di ordini del giorno. Tali proposte qualora abbiano ottenuto voto favorevole della intera Commissione competente, sono sottoposte alla votazione del Consiglio Comunale previa dichiarazione motivata

di voto dei rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione, ammettendo alla discussione solo i rappresentanti dei gruppi non presenti nella Commissione.

3. Per il proprio funzionamento le Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI utilizzano le risorse e gli strumenti di cui al successivo Capo VI° del presente Titolo.

4. Le Commissioni, relativamente alle materie di propria competenza, possono, svolgere sopralluoghi esterni, organizzare consultazioni ed audizioni. Possono, altresì, richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei Titolari degli uffici comunali, degli Amministratori di Enti, Aziende e Società a capitale misto, dei rappresentanti del Comune in altri Enti, dei Concessionari di Servizi Comunali. I soggetti convocati sono tenuti ad intervenire.

#### ART. 11

#### ELENCO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ORDINARIE PERMANENTI

1. Le Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI hanno le seguenti competenze per materia.

- I Commissione: Bilancio - Programmazione - Patrimonio - Economato - Personale - Finanza - Tributi - Risorse finanziarie - Lavoro ed attività produttive. Verifica della Gestione (con compiti di approfondimento e di analisi dell'efficienza e dell'efficacia dell'organizzazione comunale, in relazione ai servizi ed alle attività gestite dal Comune, alla loro qualità, agli obiettivi perseguiti ed ai risultati raggiunti).

- II Commissione: Urbanistica - Lavori Pubblici - Edilizia - Tutela del suolo e dell'ambiente - Viabilità - Trasporto - Polizia Municipale.

- III Commissione: Istruzione - Formazione Professionale - Cultura - Turismo - Sport - Tempo libero.

- IV Commissione: Servizi Socio-Assistenziali - Pari opportunità - Condizione giovanile.

2. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni di Commissione Consiliare

Ordinarie Permanente per i problemi istituzionali, protezione civile, sviluppo del territorio, iniziative e progetti comunitari, informazione e relazioni esterne con altri Enti.

3. Due o più Commissioni si riuniscono congiuntamente quando lo disponga il Presidente del Consiglio Comunale, di ufficio o su richiesta del Presidente di una delle Commissioni interessate. In tal caso il Presidente del Consiglio Comunale assume la direzione dei lavori.

4. Le Commissioni Consiliari Ordinarie Permanentie sono competenti, per le materie loro spettanti, relativamente a Istituzioni, Aziende Speciali, Consorzi, Società a partecipazione comunale, Concessionarie di servizi comunali e forme associative alle quali il Comune partecipa, operanti nei rispettivi settori.

#### ART. 12

#### COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ORDINARIE PERMANENTI

1. Entro trenta giorni dalla nomina del Presidente, il Consiglio Comunale provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari Ordinarie Permanentie previste dal presente Regolamento che restano in esercizio per tutta la durata del Consiglio Comunale.

2. La costituzione delle Commissioni Consiliari Ordinarie Permanentie avviene mediante deliberazione del Consiglio Comunale contenente la composizione di ogni Commissione, sulla base delle indicazioni di cui al successivo comma e su proposta del Presidente del Consiglio Comunale. Analogamente si procede nei casi di dimissioni di Consiglieri Comunali dalla propria Commissione e nei casi in cui si renda necessaria una redistribuzione delle presenze dei gruppi nelle Commissioni.

3. Ogni gruppo consiliare ha diritto a tante presenze nelle Commissioni quanti sono i suoi componenti distribuiti equamente tra le varie Commissioni. Qualora la consistenza dei gruppi sia inferiore o superiore al numero delle Commissioni, la distribuzione dei gruppi nelle Commissioni avviene sulla base dell'accordo, raggiunto in sede di Conferenza dei Capigruppo, nel termine di quindici giorni dalla nomina del

Presidente del Consiglio Comunale. In difetto si procede al sorteggio, fermo restando che la consistenza delle varie Commissioni deve essere paritaria.

4. L'indicazione nominativa dei Consiglieri di ogni gruppo nelle Commissioni Consiliari Permanentì è comunicata per iscritto dal Capogruppo al Presidente del Consiglio Comunale nel termine massimo di sette giorni dalla Conferenza dei Capigruppo di cui al comma precedente. Per il gruppo misto l'indicazione deve essere sottoscritta da tutti i Componenti. Qualora un gruppo consiliare non proceda in tutto o in parte all'indicazione, quest'ultima viene effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale.

5. Nel caso in cui per qualsivoglia motivo formalmente cessi la partecipazione alle Commissioni di uno o più componenti senza che gli stessi partecipino ad altre Commissioni, l'indicazione del sostituto, anche se già impegnato in altra Commissione, viene effettuata dal Capogruppo interessato o, in difetto, dal Presidente del Consiglio Comunale. Qualora il gruppo interessato non abbia altri componenti disponibili, l'indicazione viene effettuata dai Capigruppo dello schieramento di maggioranza, o di minoranza, secondo l'appartenenza del Consigliere uscente.

#### ART. 13

#### ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ORDINARIE PERMANENTI

1. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vicepresidente nella prima seduta che deve svolgersi entro 15 giorni dalla costituzione della Commissione stessa.

La seduta è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale che la presiede sino all'elezione del Presidente.

2. Nelle votazioni relative i Consiglieri che le compongono non possono farsi sostituire.

3. L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene a scrutinio palese. Risulta eletto colui che abbia riportato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In difetto, trascorsi trenta minuti, si procede ad

6. *In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, e con riferimento alla composizione e durata delle Commissioni consiliari ordinarie permanenti, qualora durante la consiliatura una o più Commissioni non rispettino la rappresentanza proporzionale dei gruppi presenti in Consiglio ovvero si verifichino le dimissioni della maggioranza dei componenti in una o più Commissioni, il Consiglio può ricostituire, previa eventuale revoca, una o più Commissioni, per ripristinare il principio di rappresentatività ovvero la piena funzionalità delle medesime. La ricostituzione di tutte le Commissioni permanenti è comunque obbligatoria qualora si verifichino le dimissioni della maggioranza dei componenti in due o più Commissioni. Per la nomina delle Commissioni si applicano le procedure previste dal presente articolo. La revoca della Commissione o delle Commissioni e la loro ricostituzione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.*

All'art.12 è aggiunto il seguente comma:

una seconda votazione nella quale è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità risulta eletto il Consigliere più anziano ai sensi di legge.

4. Eletto il Presidente si procede con le stesse modalità all'elezione del Vicepresidente.

#### ART. 14

#### COMPITI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ORDINARIE PERMANENTI

1. Il Presidente convoca e presiede la riunione della Commissione ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'efficace esercizio delle competenze della Commissione nonché l'attuazione delle sue decisioni.

2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano per legge fra i componenti della Commissione.

#### ART. 15

#### DIMISSIONI E REVOCA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. In caso di dimissioni del Presidente di una Commissione Consiliare Ordinaria Permanente o, di sua cessazione dalla carica di Consigliere, essa è convocata dal Vice Presidente o, in caso di sua vacanza, dal Presidente del Consiglio Comunale, entro i dieci giorni successivi, per provvedere all'elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui al precedente art. 13. In caso di dimissioni del Vice Presidente la Commissione è convocata entro i dieci giorni successivi dal Presidente per l'elezione del nuovo Vice Presidente.

2. Il Presidente e il Vicepresidente possono essere revocati dalla loro carica su proposta sottoscritta da un numero di Consiglieri non inferiore a due approvata a maggioranza assoluta dei componenti. La convocazione deve cadere nel termine di dieci giorni dal deposito della richiesta ed è disposta dal Presidente della Commissione; in difetto provvede anche d'ufficio il Presidente del Consiglio Comunale. Nella stessa riunione per l'ipotesi dell'approvazione

deve prevedersi l'elezione del nuovo Presidente e Vicepresidente.

3. In caso di vacanza del Presidente e del Vicepresidente, le Commissioni Consiliari Ordinarie Permanenti sono convocate, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio Comunale.

#### ART. 16

#### CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Ogni Commissione è convocata dal Presidente, di sua iniziativa o a seguito di precedente decisione della Commissione stessa. La convocazione è obbligatoria quando ne facciano richiesta, in forma scritta, il Sindaco, l'Assessore competente, il Presidente del Consiglio Comunale o almeno uno dei componenti delle Commissioni: in tal caso il Presidente è tenuto a convocare entro il termine di cinque giorni una riunione che cada non oltre i successivi 5 giorni dalla richiesta. La richiesta di convocazione deve contenere l'indicazione dei punti da iscrivere all'ordine del giorno e va trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale.

2. Qualora il Presidente di una Commissione Consiliare Permanente non provveda a convocare la Commissione nel termine di cui sopra, il Presidente del Consiglio Comunale provvede in via sostitutiva.

3. Le adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti Ordinarie sono convocate in forma scritta con almeno quarantotto ore di anticipo. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno della riunione.

4. Con lo stesso avviso di convocazione possono essere convocate più adunanze. Non possono essere tenute più di due adunanze della Commissione nello stesso giorno.

5. Copia della convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari Permanenti Ordinarie è inviata al Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari, al Sindaco, ai Presidenti delle Consulte Comunali.

6. Le Commissioni Consiliari Permanenti

e Speciali si riuniscono presso il Palazzo Civico nei locali a ciò destinati.

ART. 17

PARTECIPAZIONE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI

1. I soggetti di cui al V comma dell'articolo precedente, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali che non siano componenti o che non sostituiscono un componente, possono assistere alle riunioni delle Commissioni Ordinarie Permanentì. Essi possono prendere la parola ed intervenire solo su richiesta dei componenti della Commissione.

2. L'Assessore competente per materia è sempre tenuto a partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari Permanentì aventi per oggetto proposte da esso sottoscritte ovvero provenienti dalla Giunta Municipale.

3. La funzione di Segretario è svolta dal Dirigente del Settore o da un suo delegato. Il Segretario assiste il Presidente dell'adunanza e ne redige il relativo verbale.

4. È consentita la sostituzione di componenti assenti o impediti, purchè effettuata da Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo.

ART. 18

QUORUM PER LA COSTITUZIONE E PER LE DELIBERAZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI.

1. Le sedute delle Commissioni sono valide se ad esse partecipano la metà più uno dei Consiglieri che le compongono. In mancanza e dopo che siano trascorsi 30 (trenta) minuti dall'ora indicata sull'avviso di convocazione, la seduta va dichiarata deserta. I presenti hanno diritto comunque a far verbalizzare le proprie dichiarazioni inerenti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Le decisioni delle Commissioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. L'eventuale pubblicità delle sedute è stabilita dal Presidente all'atto della convocazione.

4. Delle adunanze delle Commissioni

viene redatto, a cura del Segretario, un verbale sintetico contenente l'elenco degli argomenti esaminati, le dichiarazioni rese e le decisioni assunte. Esso è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è approvato immediatamente per essere contestualmente trasmesso, in copia, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco.

ART. 19  
NORME DI RINVIO

1. Alle adunanze delle Commissioni, per quanto non disciplinato dagli articoli precedenti, si applicano, se compatibili, le norme regolamentari relative alle adunanze del Consiglio Comunale.

2. Alle adunanze delle Commissioni Tematiche, se previste nello Statuto ed istituite con delibera di Consiglio Comunale, sono applicabili le norme dettate per le Commissioni Consiliari permanenti e, per quanto necessario e compatibile, le regole relative alle adunanze del Consiglio Comunale.

CAPO V  
COMMISSIONI SPECIALI E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 20  
ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI

1. Per lo svolgimento di attività connesse alle proprie funzioni (indagini consiliari, ricerche conoscitive, predisposizione di proposte di deliberazione, ecc...) il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione nel proprio seno di apposite Commissioni Speciali.

2. La deliberazione con cui è istituita una Commissione Speciale deve contenere la sua denominazione, i nomi dei Consiglieri che la compongono, del Presidente e dell'eventuale Vicepresidente ed il termine entro il quale deve concludere la sua attività. Essa deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale. La delibera istitutiva deve contenere la specifica regolamentazione dei compiti, dei mezzi e delle modalità di svolgimento delle attività demandate alla Commissione.

3. Il Consiglio comunale può revocare ritenendo conclusi i lavori ovvero per motivi di opportunità, le Commissioni speciali formalmente istituite. La revoca della Commissione è adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 21  
COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI SPECIALI

*"Le commissioni speciali sono composte da cinque o sette o nove Consiglieri, di cui rispettivamente non più di tre, di quattro o di cinque appartenenti alla maggioranza consiliare. Fatta eccezione per le Commissioni di Indagine, possono essere nominati componenti aggiuntivi esperti esterni al Consiglio Comunale senza diritto di voto ed in numero non superiore a tre. Ciascun componente è rappresentativo di un voto";*

COMPONENTI DELLE COMMISSIONI SPECIALI

2. Nell'esaminare le proposte di deliberazione, la Conferenza dei Capigruppo indica i nominativi del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti delle Commissioni.
3. Nei casi previsti dallo Statuto la Presidenza è attribuita alle opposizioni.
4. Non sono consentite sostituzioni per i casi di assenza o di impedimento temporaneo dei componenti.

ART. 22  
INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale, con propria mozione approvata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, può conferire ad uno o più Consiglieri l'incarico di predisporre il testo di una proposta di deliberazione. Può anche dare incarico ad uno o più Consiglieri di svolgere un'attività conoscitiva su materia di competenza comunale, da concludere con una relazione per il Consiglio Comunale. Il Segretario Generale e gli Uffici Comunali sono tenuti ad assicurare la massima collaborazione possibile.

CAPO VI  
UFFICI E RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
E DELLE SUE ARTICOLAZIONI - ATTIVITA'  
INFORMATIVA -

ART. 23  
UFFICI E RISORSE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale dispone di risorse umane, adeguate ad assicurarne il funzionamento, le iniziative e l'informazione della sua attività.
2. Il Consiglio Comunale dispone di risorse finanziarie adeguate ad assicurarne il buon funzionamento,

previste annualmente nel Bilancio comunale.

3. Il Consiglio Comunale utilizza le risorse ad esso riservate per spese necessarie al funzionamento ed all'attività del Consiglio, della Presidenza, delle Commissione e dei Gruppi, all'organizzazione di iniziative, alla propria rappresentanza, alla stampa di pubblicazioni ed in generale all'informazione sulla propria attività, all'indennità ed al rimborso delle missioni dei Consiglieri, preventivamente autorizzati dal Presidente del Consiglio.

4. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui ai commi precedenti sono assunti dagli organi comunali competenti per Legge sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio Comunale.

5. In occasione della sessione del Conto Consuntivo è fornito a tutti i Consiglieri il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento del Consiglio Comunale.

#### ART. 24

#### LOCALI PER L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE E SUE ARTICOLAZIONI

1. Il Consiglio Comunale e le sue articolazioni dispongono di adeguati locali per il proprio funzionamento nel Palazzo Civico.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale concorda con il Sindaco la dotazione dei locali necessari.

3. L'utilizzo della sala delle adunanze per ogni altro scopo deve essere preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco.

4. Alle Commissioni ed ai Gruppi Consiliari sono forniti, secondo le necessità, locali arredati ed attrezzati. L'Amministrazione provvede direttamente a fornire materiale di cancelleria ed il pagamento delle spese d'illuminazione, di riscaldamento e per le telefonate urbane.

#### ART. 25

#### INFORMAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Comune promuove la più ampia e

imparziale informazione sull'attività del Consiglio Comunale pubblicizzando, mediante la stampa scritta e parlata nonchè altre adeguate iniziative il programma dei lavori delle sedute del Consiglio e delle sue articolazioni, il loro svolgimento, le decisioni assunte e le iniziative promosse dal Consiglio, dalla Presidenza, dalle Commissioni e dai Gruppi Consiliari.

2. Sull'attività di cui al comma precedente sovraintendono la Presidenza del Consiglio e la Conferenza dei Capigruppo.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive accreditate che intendono effettuare trasmissioni in diretta o registrazioni dei lavori del Consiglio Comunale devono dare preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio.

## TITOLO II ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

### ART. 26 PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La Conferenza dei Capigruppo, i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanentì ed il Sindaco, si riuniscono insieme, nel rispetto della periodicità di cui all'art. 7, 7° comma, per verificare il programma dell'attività deliberativa del Consiglio, i principali argomenti sui quali si riscontra la necessità di deliberazioni consiliari, o le iniziative che si intendono assumere in merito e la trattazione delle proposte di mozione.

### CAPO I ATTIVITA' DELIBERATIVA

### ART. 27 PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

1. Le proposte di deliberazione possono essere presentate dal Sindaco, dai Consiglieri Comunali, dalla Giunta Comunale, e da 500 titolari dei diritti di partecipazione.

2. Le proposte di deliberazione sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche di un atto deliberativo, ovvero riguardi materia

non di competenza del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio Comunale, previo conforme parere della Segreteria Generale, ne dichiara motivatamente l'inammissibilità, dandone comunicazione scritta ai proponenti entro dieci giorni successivi alla presentazione.

3. Le proposte di deliberazione presentate dal Sindaco o dalla Giunta Comunale devono pervenire al Presidente corredate dei pareri previsti dall'art. 53 della legge 142/90. Per le proposte provenienti da soggetti diversi invece sono acquisiti a cura della Presidenza del Consiglio Comunale.

4. Fatti salvi i casi di obbligatoria iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, di cui al comma 7 dell'art. 31 Legge 142/90 e successive modificazioni, la proposta deve essere portata all'esame della Conferenza di cui al precedente art. 26 nella prima seduta utile.

ART. 28  
EMENDAMENTI ALLE PROPOSTE DI  
DELIBERAZIONE

1. Gli emendamenti sono soppressivi, aggiuntivi e sostitutivi; possono essere proposti dal Sindaco, dai Consiglieri o dalla Commissione Consiliare competente ai sensi del successivo art. 30 - 2° comma.

ART. 29  
ESAME DELLE PROPOSTE DA PARTE DELLE  
COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, sulla base delle decisioni assunte dalla Conferenza di cui all'art. 26 stabilisce la convocazione del Consiglio fissando l'ordine del giorno.

2. E' fatto obbligo di acquisire, su ogni proposta di deliberazione, ivi comprese quelle suscettibili di obbligatoria iscrizione all'ordine del giorno ex art. 31 comma 7 della Legge 142/90, il parere della competente Commissione Consiliare Permanente. Il parere deve essere formulato nel termine di giorni dieci dalla richiesta.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può assegnare una proposta di deliberazione all'esame congiunto di più

di una Commissione Consiliare Permanente dichiarando a quale Presidente competa convocarne l'esame.

4. L'omessa formulazione del parere da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti non impedisce l'esame delle proposte da parte del Consiglio Comunale. La Giunta e gli uffici del Comune sono tenuti a fornire tempestivamente ai Presidenti delle Commissioni tutte le informazioni utili per l'esame delle proposte ed il supporto tecnico necessario per la eventuale stesura di emendamenti.

5. Nel caso di sessioni straordinarie convocate dal Presidente per ragioni di urgenza rappresentate da un quinto di Consiglieri o dal Sindaco il parere preventivo della competente Commissione Consiliare Permanente non è obbligatorio, fermo restante il potere del Consiglio di acquisirlo successivamente.

6. Il Sindaco può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di assegnare alla Commissione Consiliare Permanente competente l'approfondimento preventivo di una proposta di deliberazione che sarà successivamente approvata dalla Giunta e presentata al Consiglio.

#### ART. 30

#### PROPOSTE DI DELIBERAZIONE ELABORATE DA PARTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E DI COMMISSIONI SPECIALI

1. Una Commissione Consiliare Permanente Ordinaria può procedere alla elaborazione di una proposta di deliberazione inerente materie di sua competenza e deve procedervi quando sia stabilito da una mozione approvata dal Consiglio Comunale.

2. Il Consiglio Comunale può altresì incaricare di elaborare una proposta di deliberazione una Commissione Speciale appositamente costituita ovvero, in base al precedente art. 22 uno o più Consiglieri Comunali.

3. Successivamente la proposta di deliberazione, è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza.

ART. 31

DEPOSITO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI  
DI CONSIGLIO COMUNALE E DI EMENDAMENTI

1. Il Consiglio Comunale può approvare una proposta di deliberazione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno e se essa è depositata presso la Segreteria del Consiglio Comunale, completa in ogni sua parte, da almeno 48 ore. Tale termine è ridotto a 24 ore per le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno di sessioni straordinarie convocate dal Presidente per ragioni d'urgenza. Salvo impedimenti per causa di forza maggiore, copia delle proposte di deliberazione e degli eventuali documenti allegati, con l'eccezione degli elaborati progettuali, è recapitata a tutti i Consiglieri o, in presenza di allegati la cui riproduzione è particolarmente onerosa, fornita in copia a tutti i Gruppi Consiliari.

2. Emendamenti e subemendamenti alle proposte di deliberazioni possono essere presentate, in forma scritta al più tardi entro il temine di chiusura della discussione. Il Presidente, qualora possibile, cura l'acquisizione dei relativi pareri. Ogni proposta di emendamento o subemendamento deve riguardare una specifica parte della proposta di deliberazione.

ART. 32

SCADENZARIO DELL'ATTIVITA' DELIBERATIVA  
DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Al fine di programmare l'attività consiliare, di consentire a tutti gli aventi titolo di presentare proposte di deliberazione e di evitare omissioni o ritardi, la Giunta Comunale e gli Uffici provvedono tempestivamente ad informare il Presidente del Consiglio Comunale di tutte le scadenze e gli adempimenti per l'adozione di atti deliberativi consiliari, indotti da norme legislative, statutarie e regolamentari, da convenzioni e contratti e dalle richieste di altri Enti pubblici, precisando le conseguenze della loro mancata adozione. La Giunta comunica altresì se intende presentare proposte di deliberazioni in merito.

ART. 33

ITER DELLE DELIBERAZIONI SUCCESSIVO  
ALL'APPROVAZIONE

1. Le deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

2. Le deliberazioni, divenute esecutive, sono comunicate al Sindaco e al Segretario Generale affinchè ne curino l'attuazione ai sensi di legge secondo le rispettive competenze.

3. L'eventuale testo coordinato delle deliberazioni con gli emendamenti approvati è redatto dalla Segreteria del Consiglio Comunale, con la collaborazione degli uffici che hanno curato la redazione della originaria proposta di deliberazione.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale soggette al controllo di legittimità sono inviate ai competenti Organi.

5. Copia delle comunicazioni intercorse con gli Organi di Controllo è tempestivamente trasmessa, a cura del Presidente del Consiglio Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

6. Nei casi di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti, con votazione separata in forma palese.

## CAPO II MOZIONI

### ART. 34

#### FUNZIONI E CONTENUTO DELLE MOZIONI

1. La mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso:

a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta;

b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza o interesse comunale ed all'attività svolta dal Comune direttamente o mediante altri enti e soggetti;

c) assume tutte le decisioni, per le quali lo Statuto ed i Regolamenti non prescrivono forme specifiche.

ART. 35

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI MOZIONE  
E ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Le proposte di mozione possono essere presentate da ogni componente del Consiglio Comunale al Presidente che le inserisce all'ordine del giorno della Conferenza di cui all'art. 26.

2. Ove il testo proposto non abbia le caratteristiche indicate nell'articolo precedente ovvero la sua formulazione costituisca violazione di legge, il Presidente del Consiglio Comunale può dichiarare inammissibile la proposta e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta entro 10 giorni successivi alla presentazione al primo o all'unico firmatario.

ART. 36

ESAME DELLE PROPOSTE DI MOZIONE

1. Il Consiglio Comunale può esaminare una proposta di mozione se il suo oggetto è regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

2. Salvo diverso accordo con i proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio Comunale nella stessa seduta e la proposta di mozione di uguale oggetto di una proposta di deliberazione deve essere sottoposta al voto immediatamente dopo la deliberazione. La discussione di più proposte di mozione sullo stesso oggetto avviene in un unico contesto.

3. Alle proposte di mozione si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste per le proposte di deliberazione dall'art. 30.

ART. 37

ITER DELLE MOZIONI APPROVATE DAL  
CONSIGLIO COMUNALE E VERIFICA DELLA LORO  
ATTUAZIONE

1. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono trasmesse dalla Presidenza al Sindaco ed al Segretario Generale affinché, nell'ambito delle rispettive competenze, ne curino l'attuazione.

2. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono altresì trasmesse dalla Presidenza agli Enti di cui le mozioni

eventualmente trattino.

3. Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto il Registro delle Mozioni, in cui le mozioni approvate sono inserite in ordine numerico progressivo.

4. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del Sindaco e della Giunta devono contenere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione. Alla scadenza, qualora non sia già avvenuto, il Presidente dispone affinchè il Sindaco o l'Assessore suo delegato effettui una comunicazione in merito alla Commissione competente.

5. Nella prima seduta utile del Consiglio Comunale i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti relazionano sullo stato di attuazione delle mozioni consiliari relative alle materie di competenza.

### CAPO III ORDINI DEL GIORNO

#### ART. 38 CONTENUTO E FORMA DEGLI ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevante interesse pubblico generale non rientranti nella competenza amministrativa del Comune.

#### ART. 39 PRESENTAZIONE ED ESAME DELLE PROPOSTE DI ORDINE DEL GIORNO

1. Le proposte di ordine del giorno sono presentate al Presidente del Consiglio Comunale ovvero direttamente in Consiglio.

2. Le proposte inserite all'o.d.g. sono discusse in apertura di seduta prima delle interrogazioni e delle interpellanze. Tutte le altre sono discusse al termine dei lavori consiliari.

3. Il Presidente può sottoporre all'esame del Consiglio Comunale proposte di ordine del giorno il cui oggetto sia collegato a quello di deliberazioni o mozioni iscritte all'ordine dei lavori della seduta, che

vengano presentate prima dell'inizio della discussione della proposta di deliberazione o di mozione a cui si riferiscono. La discussione avviene congiuntamente.

4. La discussione delle proposte inscritte all'ordine del giorno non può eccedere globalmente i trenta minuti. Il Presidente regola i tempi in funzione del numero degli argomenti in esame. Per le altre proposte il Presidente assicura il tempo necessario.

#### ART. 40

#### ITER DEGLI ORDINI DEL GIORNO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE

1. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale sono trasmessi a cura del Presidente, a tutte le Istituzioni, Enti e soggetti interessati.

2. Presso gli uffici del Consiglio Comunale è tenuto il registro degli ordini del giorno, in cui gli ordini del giorno approvati sono iscritti in ordine numerico progressivo.

#### CAPO IV INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

##### ART. 41

##### CONTENUTO E FORMA DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta per iscritto e senza motivazione al Sindaco per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco; se tale informazione sia esatta; se il Sindaco intenda comunicare al Consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione comunale.

##### ART. 42

##### CONTENUTO E FORMA DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto e senza motivazione al Sindaco per conoscere i motivi dell'azione dell'Amministrazione, i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse cittadino.

ART. 43  
PRESENTAZIONE E RISPOSTA

1. Il Consigliere interrogante o interpellante, presenta la domanda al Presidente del Consiglio Comunale, che la trasmette immediatamente al Sindaco e ne cura la comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

2. Ove l'interrogazione o l'interpellanza non corrispondano a quanto stabilito nei precedenti artt. 41 e 42 ovvero la loro formulazione viola la legge, il Presidente può motivatamente dichiararle inammissibili, dandone comunicazione scritta al presentatore o al primo di essi.

3. Il Sindaco risponde alle interrogazioni e alle interpellanze per iscritto, entro venti giorni dalla comunicazione della domanda, che sono ridotti a dieci se l'interrogazione, o l'interpellanza è stata dichiarata urgente. La risposta è indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale che ne cura la comunicazione al Consigliere interessato e a tutti i gruppi consiliari.

4. Il Sindaco può rispondere direttamente in Consiglio Comunale, informandone il Presidente, qualora sia prevista una convocazione del Consiglio, entro un termine doppio rispetto a quelli più sopra indicati.

5. Il Sindaco dà risposta in aula, qualora vi sia esplicita richiesta in tal senso da parte del presentatore.

ART. 44  
DISCUSSIONE E RISPOSTE IN AULA

1. In principio di seduta il Presidente dà o fa dare lettura delle interrogazioni ed interpellanze iscritte all'ordine del giorno dei lavori. Il Sindaco o l'Assessore delegato risponde immediatamente. L'interrogazione o l'interpellanza si intendono ritirate se il loro presentatore non si trovi presente quando arriva il suo turno.

2. Le risposte del Sindaco o dell'Assessore delegato possono dar luogo a replica del presentatore soltanto per dichiarare se egli sia o no soddisfatto. Il tempo concesso non può eccedere i cinque minuti.

3. Tanto su richiesta del Presidente come dei Consiglieri interessati, interpellanze ed interrogazioni, relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono svolte contemporaneamente.

4. La discussione delle interrogazioni e delle interpellanze inserite all'ordine del giorno segue quella degli ordini del giorno.

ART. 45

DISCUSSIONI SU QUESTIONI DI GENERALE INTERESSE CITTADINO

1. E' ammessa l'iniziativa volta a provocare un dibattito in Consiglio Comunale su una questione di interesse cittadino.

2. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri Comunali o da Capigruppo loro rappresentanti.

3. La discussione in Consiglio Comunale avviene con le modalità ed i tempi stabiliti per le proposte di deliberazione.

CAPO V

CONTROLLO DEL CONSIGLIO COMUNALE SULL'ATTIVITA' DELIBERATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE.

ART. 46

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA COMUNALE

1. Contestualmente all'affissione all'albo, il Segretario Generale trasmette ai Capigruppo Consiliari l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta.

2. Al momento della pubblicazione, è trasmessa, altresì, copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale all'ufficio di Presidenza.

ART. 47

TRATTAZIONE NELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. La Giunta riferisce, entro i dieci giorni successivi alla richiesta, alla Commissione Consiliare Ordinaria Permanente sulle ragioni che l'hanno indotta ad adottare una specifica deliberazione, quando le sia richiesto

dal Presidente del Consiglio Comunale,  
dal Presidente della Commissione  
Consiliare Permanente competente o da un  
quarto dei Consiglieri Comunali.

CAPO VI  
DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIO  
E DEI CONSIGLIERI

ART. 48

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI  
CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVAMENTE  
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto  
di prendere visione dei documenti nonchè  
di ottenere tutte le altre notizie  
ed informazioni in possesso  
dell'Amministrazione utili all'esercizio  
del mandato.

2. Essi sono tenuti al segreto nei casi  
specificatamente determinati dalla  
Legge.

3. Il rilascio delle copie avviene,  
secondo le circostanze, nei limiti delle  
necessità prospettate dal richiedente.

ART. 49

MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO

1. L'accesso ai documenti e  
l'ottenimento delle altre informazioni  
utili all'esercizio del mandato  
avvengono mediante richiesta informale  
rivolta al Dirigente del Settore  
competente specificando precisamente il  
documento o l'informazione richiesta.  
Esaudita la richiesta, il Dirigente può  
richiedere al Consigliere di  
sottoscrivere una dichiarazione che lo  
certifichi.

2. Qualora il Dirigente competente non  
possa esaudire immediatamente la  
richiesta ovvero intenda verificarne la  
regolarità, il Consigliere presenta una  
richiesta formale, mediante un modulo  
appositamente predisposto. Entro dieci  
giorni dalla sua presentazione, essa  
deve essere soddisfatta ovvero deve  
essere comunicato al richiedente il  
provvedimento di cui al successivo art.  
50.

3. L'accesso e la riproduzione di copie  
sono gratuiti.

ART. 50

ESCLUSIONE O DIFFERIMENTO DELL'ACCESSO

1. Con provvedimento motivato, adottato dal Sindaco su proposta del Dirigente competente, l'accesso può essere negato o differito perchè la richiesta non rientra nell'esercizio del mandato consiliare ovvero per altre cause ostative derivanti da dinieghi di legge o di regolamento.

ART. 51

DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVAMENTE AD AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE E SOCIETA' MISTE.

1. I diritti di informazione dei Consiglieri Comunali stabiliti dal precedente art. 48 si applicano anche ai documenti ed alle informazioni in possesso di Aziende Speciali, Istituzioni ed altri Enti dipendenti dal Comune nonchè delle Società per mezzo delle quali il Comune gestisce servizi pubblici locali.

2. L'accesso ai documenti e alle informazioni avviene con le modalità ed i limiti disciplinati dai precedenti artt. 49 e 50. La richiesta deve essere rivolta al Dirigente responsabile dell'Ente che detiene il documento o l'informazione. Il provvedimento di cui all'art. 50 è adottato dal Presidente dell'Ente interessato che lo comunica al richiedente e, per conoscenza, al Sindaco.

ART. 52

DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI A STRUTTURE COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del proprio mandato, hanno diritto d'accesso a tutte le sedi e le strutture utilizzate dal Comune per lo svolgimento delle attività di istituto.

2. L'esercizio di tale diritto deve avvenire durante l'orario in cui la struttura è utilizzata con modalità tali da non arrecare intralcio o disturbo allo svolgimento delle attività e da non violare i diritti degli utenti.

3. La richiesta di visitare cantieri e strutture comunali inutilizzate deve essere formulata al Dirigente responsabile che provvede a garantire lo svolgimento della visita.

ART. 53  
DIRITTO DI INFORMAZIONE QUALIFICATA

1. Il Presidente del Consiglio Comunale e la Conferenza dei Capigruppo possono richiedere pareri scritti alla Segreteria Generale.

2. I Consiglieri Comunali possono richiedere al Sindaco, agli Assessori, ai Responsabili degli Uffici comunali, di Aziende Speciali ed Istituzioni, nonché ai rappresentanti del Comune in altri Enti, comunicazioni e relazioni sull'attività svolta.

TITOLO III  
SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE

CAPO I  
SESSIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 54  
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. I programmi di lavoro riguardano periodi di tempo non superiori a due mesi e comprendono il calendario di massima delle sedute. Nel calendario dei lavori possono essere stabilite sedute consiliari dedicate alla trattazione esclusiva di specifiche tematiche politico-amministrative.

3. Al fine di definire i programmi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale della Conferenza di programmazione di cui all'art. 26. Qualora nella Conferenza non si raggiunga un accordo unanime, il programma è predisposto dal Presidente del Consiglio Comunale, tenendo conto delle indicazioni del Sindaco nonché dei gruppi di maggioranza e di minoranza.

ART. 55  
SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. A norma dello Statuto, costituiscono sessioni ordinarie, oltre alla Sessione programmatica e dei Bilanci Preventivi e alla Sessione del Conto Consuntivo,

altre quattro sedute programmate in sede di Conferenza dei Capigruppo.

2. Le sedute si svolgono di norma ogni due mesi. Le riunioni d'urgenza possono con esse coincidere, a condizione che non vi sia inosservanza di termini perentori previsti dalla legge.

3. Sono sessioni straordinarie quelle convocate dal Presidente su richiesta, ai sensi di legge, del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.

4. Nell'ordine del giorno delle Sessioni straordinarie possono essere inseriti, anche attraverso supplementi, altri argomenti oltre a quelli oggetto della richiesta.

5. Salvo i casi d'urgenza è fatto divieto di convocare sessioni consiliari nei periodi dall'1 al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

## CAPO II CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE

### ART. 56 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente tramite avviso scritto comunicato a tutti i Consiglieri e al Sindaco almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione è consegnato presso il domicilio eletto dal Consigliere; l'avviso di convocazione è diramato presso la sede del gruppo consiliare di appartenenza quando ivi il Consigliere elegge il proprio domicilio. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere partecipa all'adunanza.

2. La convocazione avviene a mezzo di avvisi scritti inviati ai Componenti del Consiglio presso il loro domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere, purchè nell'ambito del territorio comunale. Il recapito della convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale incaricato della consegna. Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze della stessa sessione.

3. L'ordine del giorno dell'adunanza convocata deve essere recapitato con l'avviso di convocazione. I suoi

eventuali supplementi possono essere recapitati successivamente purchè almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza e almeno quarantotto ore prima qualora comprendano proposte di deliberazione.

4. Per le sessioni straordinarie d'urgenza convocate dal Presidente a norma di Statuto l'avviso, contenente l'ordine del giorno, deve essere recapitato almeno 24 ore prima dell'adunanza e deve contenere la motivazione dell'urgenza, in relazione agli argomenti da trattare, sottoscritta dal Presidente.

5. Con avviso recapitato ai componenti del Consiglio almeno ventiquattro ore prima dell'inizio dell'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può revocare la convocazione di una adunanza, aggiungendo gli argomenti dei quali era prevista la trattazione all'ordine del giorno di altra adunanza eventualmente già convocata.

6. Il Consiglio può decidere l'annullamento della convocazione di una singola adunanza.

#### ART. 57 ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale costituisce l'ordine del giorno.

2. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi secondo l'ordine di presentazione le proposte di iniziativa della Presidenza, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Quando la convocazione è richiesta dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, il Presidente iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.

#### ART. 58 NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. Nella seduta di seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le

deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare il Sindaco.

3. Il Presidente verifica la presenza del numero legale ogni qualvolta si debba procedere alla votazione su un singolo punto dell'ordine del giorno. Qualora in qualsiasi momento emerga la mancanza del numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di cinque minuti, trascorsi i quali e persistendo la mancanza del numero legale, scioglie la seduta. Durante il periodo di sospensione non è consentito lo svolgimento di alcuna attività.

4. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

#### ART. 59

#### SEDUTE DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE

1. Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

2. Qualora sia decorsa un'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, o venuto meno nel corso della seduta il numero legale, il Presidente rinvia gli affari posti all'ordine del giorno e non trattati ad una adunanza di seconda convocazione da tenersi entro i venti giorni successivi.

3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.

4. Quando l'avviso di convocazione indichi anche il giorno della seduta successiva in caso di seduta andata deserta, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è consegnato ai soli Consiglieri non intervenuti alla precedente seduta.

#### CAPO III ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 60  
SEDE DELL'ADUNANZA E POTERE DEL  
PRESIDENTE

1. Le sedute del Consiglio Comunale si svolgono di norma nel Palazzo Civico.

2. Il Presidente può convocare il Consiglio Comunale, con il parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, in altro luogo del territorio cittadino.

3. Il Presidente dichiara aperta e chiusa la seduta, precisa i termini delle questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a discutere ed a votare, concede la facoltà di parlare, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.

4. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Presidente ha facoltà d'intervenire in ogni momento dell'adunanza ed in ogni fase della discussione. Egli, sentito il Segretario, decide in merito alle questioni di applicazione del Regolamento poste dai Consiglieri con mozione d'ordine nel corso delle adunanze.

ART. 61  
ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono pubbliche, con l'eccezione dei casi di cui all'articolo successivo.

2. La pubblicità delle adunanze è garantita attraverso la possibilità data a chiunque di assistere, dagli appositi spazi aperti al pubblico.

ART. 62  
ADUNANZE SEGRETE

1. L'adunanza del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamenti sulle qualità personali, sulle condizioni economiche, sulla vita privata, sulla correttezza di una persona, salvo i casi in cui la discussione riguardi lo specifico operato politico-amministrativo di un componente del Consiglio o di un Assessore.

2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano

introdotte valutazioni rientranti nei casi stabiliti al comma precedente, il Presidente invita a chiuderla senza ulteriori interventi, e accerta se chi stava intervenendo intende continuare o se altri intendono intervenire sulla stessa questione. In caso affermativo il Presidente dispone il passaggio in seduta segreta e, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, cura che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.

3. Ogni componente del Consiglio e Assessore, precisandone i motivi al Presidente, può richiedere che un proprio intervento si svolga in seduta segreta quando ritenga che sussistano le ragioni di cui al 1° comma. Al termine dell'intervento il Presidente, qualora ritenga non sussistano le ragioni di segretezza, può proporre al Consiglio la pubblicità del verbale dell'intervento.

4. Durante le sedute segrete possono restare in aula, vincolati al segreto d'ufficio, oltre ai componenti del Consiglio e agli Assessori, il Segretario dell'adunanza ed i funzionari necessari alla verbalizzazione.

5. Il verbale e la registrazione delle sedute segrete e delle parti segrete di adunanze pubbliche è approvato nella stessa o in altra seduta segreta ed è conservato a cura del Segretario Generale del Comune. Esso può essere consultato esclusivamente da parte dei componenti del Consiglio Comunale e degli Assessori.

6. Le parti del verbale per le quali non sussistano ragioni di segretezza della discussione, sono rese pubbliche dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

#### ART. 63 ADUNANZE APERTE

1. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il Presidente può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio Comunale aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.

2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti del Consiglio e dei Gruppi, sono decisi

dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente.

3. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.

4. Al termine di una adunanza aperta, dopo l'uscita dall'Aula degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio Comunale proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta, purchè esse non riguardino impegni di spesa per il Comune. Nelle sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere trattati argomenti diversi da quello oggetto della seduta.

#### CAPO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

##### ART. 64 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o di disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.

2. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accettare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

3. I giornalisti accreditati presso il Comune e gli operatori radiofonici e televisivi possono liberamente accedere alla parte dell'aula consiliare loro riservata. L'accesso di operatori televisivi alla parte dell'aula riservata al Consiglio per brevi riprese deve essere autorizzato dal Presidente. Qualora detti soggetti rechino disturbo allo svolgimento dei lavori, il Presidente può provvedere al loro allontanamento dall'aula.

COMPORTAMENTO DEI PARTECIPANTI E  
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

1. I componenti del Consiglio e gli Assessori partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati.

2. I partecipanti alle sedute non possono esibire cartelli, striscioni o manifesti.

3. I componenti del Consiglio e gli Assessori svolgono interventi parlando dal proprio posto, in piedi, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.

4. Il Presidente può consentire, a scopo dimostrativo, l'utilizzo da parte del Sindaco, dei Componenti del Consiglio e degli Assessori, di supporti audiovisivi o di fotografie o di altri oggetti. La richiesta deve essere presentata al Presidente prima dell'inizio della seduta.

5. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Comunale, quando non intervengono nell'esercizio delle proprie funzioni, cedono la Presidenza dell'adunanza e svolgono il proprio intervento dai banchi dei Consiglieri.

6. Nessuno può intervenire nella discussione se non dopo aver richiesto la parola al Presidente ed averla ottenuta. Non è consentito interrompere o disturbare gli interventi di altri Consiglieri ed Assessori che abbiano in quel momento la parola.

7. Gli oratori nei loro interventi devono attenersi all'oggetto della discussione. Ove un oratore se ne discosti, il Presidente lo richiama. Qualora l'oratore non rientri nell'argomento in discussione o, successivamente, se ne discosti nuovamente, il Presidente procede ad un secondo richiamo. Se l'oratore prosegue nel suo comportamento, il Presidente gli toglie la parola.

8. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle

qualità personali di alcuno.

ART. 66

SANZIONI NEI CONFRONTI DEI PARTECIPANTI  
ALLE ADUNANZE

1. Se un partecipante all'adunanza pronuncia parole o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'art. 64, il Presidente lo richiama formalmente.

2. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può disporre l'espulsione del responsabile dall'aula e la sua esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione.

3. Tale espulsione può essere disposta dal Presidente anche dopo una prima trasgressione, quando il responsabile trascenda a vic di fatto.

4. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta.

5. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie.

6. Nei casi di cui ai precedenti 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> comma il Presidente, se necessario, ricorre alla forza pubblica per ripristinare l'ordine.

ART. 67

POTERI DI POLIZIA

1. I poteri di polizia attribuiti al Consiglio sono esercitati in suo nome dal Presidente che impedisce gli ordini necessari.

2. La Forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. E' fatto salvo il potere di intervento in caso di flagranza o quasi flagranza di reato.

3. Chiunque acceda alla sala del

Consiglio Comunale ed agli spazi riservati al pubblico nel corso dell'adunanza deve essere disarmato, con l'eccezione degli agenti preposti alla tutela dell'ordine negli spazi del pubblico.

## CAPO V LAVORI DELL'ADUNANZA

### ART. 68 PROCESSO VERBALE DELLE SEDUTE

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario; essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Per la compilazione di detti verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale.

2. Il verbale delle adunanze deve contenere i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con indicazione di quelli che si sono astenuti. Per le deliberazioni concernenti persone e comportanti valutazioni discrezionali sulle persone stesse, deve farsi constare nel verbale che si è proceduto a votazione con scrutinio segreto. Per le discussioni su questioni concernenti persone, nel verbale deve farsi constare altresì che si è proceduto in seduta segreta.

3. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente in calce al verbale, purchè il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima del decorso del termine della seduta o la dichiarazione venga testualmente dettata. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie sono riportate nel verbale esclusivamente quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta.

4. Il verbale delle sedute è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

5. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri che vogliono prenderne visione.

ART. 69  
SOSPENSIONE DELLE ADUNANZE

1. Fatto salvo il potere-dovere di sospensione regolata dall'art. 58 comma 3º è riconosciuto ai singoli Consiglieri il diritto di richiedere una sospensione maggiore nei casi seguenti.

- a) allontanamento, dovuto a comprovate necessità di carattere familiare o professionale che determini la mancanza del numero legale;

- b) sopraggiunte comprovate necessità di atti, documenti ed informazioni che possano recare contributo alla discussione e decisione sul punto trattato al momento dell'allontanamento.

2. Il potere di sospensione è esercitato dal Presidente e la sospensione non può oltrepassare i quindici minuti.

ART. 70  
ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Il Presidente, sulla base dell'ordine del giorno, di cui dà progressiva lettura, pone in trattazione i diversi argomenti.

2. In caso di pluralità, le questioni generali di cui all'art. 45, le interrogazioni, le interpellanze, le deliberazioni, mozioni e ordini del giorno sono trattate secondo la priorità di iscrizione nell'ordine del giorno.

3. Il Consiglio può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti su proposta del Presidente o di un Capogruppo.

ART. 71  
COMUNICAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI  
ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. In apertura di ogni seduta il Presidente può effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.

2. In apertura di ogni seduta, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente, il Sindaco o gli Assessori, preannunciandolo al Presidente, possono effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del

giorno. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può richiedere che il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, effettui una comunicazione al Consiglio, ai sensi del precedente 2° comma, su un argomento grave ed urgente.

4. Prima dell'apertura della seduta ogni Consigliere può richiedere al Presidente, in forma scritta, indicando succintamente l'argomento, che il Presidente stesso o il Sindaco effettuino una comunicazione al Consiglio Comunale relativamente ad un fatto grave ed urgente. Il Presidente informa il Consiglio della richiesta e decide se effettuare la comunicazione o richiedere al Sindaco di effettuarla. Egli decide altresì se, dopo la eventuale comunicazione, si apre la discussione ai sensi dei precedenti 1° e 2° comma ovvero se possa soltanto intervenire, per un tempo non superiore a tre minuti, il Consigliere richiedente.

5. Per fatto grave ed urgente non si può intendere un evento già noto al momento della programmazione dei lavori in sede di Conferenza dei Capigruppo.

6. Il Presidente del Consiglio e il Sindaco possono effettuare brevi comunicazioni al Consiglio in qualsiasi momento della seduta, su fatti appresi nel corso della stessa. Su di esse ogni Consigliere può intervenire per un tempo non superiore a tre minuti.

7. Prima dell'apertura della seduta o in qualsiasi momento della stessa, ogni Consigliere può richiedere in forma scritta al Presidente, indicando succintamente l'argomento, di poter prendere la parola per comunicare al Consiglio un fatto grave ed urgente, appreso in quel momento. Il Presidente, esaurito l'argomento in discussione o in casi eccezionali interrompendolo, dà comunicazione al Consiglio della richiesta e decide se concedere la parola e per quanto tempo e se aprire e in quali forme la discussione sulla comunicazione del Consigliere. Sulla comunicazione del Consigliere il Presidente e il Sindaco o l'Assessore competente possono comunque intervenire.

ART. 72  
MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare una deliberazione, siano osservati la Legge, lo Statuto e il presente Regolamento.

2. Ogni Consigliere può presentare in qualsiasi momento una mozione d'ordine.

3. Il Presidente, esprimendosi immediatamente sulla ammissibilità del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.

4. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessità di una decisione del Consiglio, questa avviene seduta stante, dopo che sia intervenuto per non più di tre minuti un Consigliere contrario alla proposta.

ART. 73  
QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. La questione pregiudiziale, con cui si propone che un dato argomento non sia discussso per ragioni di legittimità, e la questione suspensiva, con cui si propone il rinvio della discussione o della deliberazione, possono essere proposte da un Consigliere, con richiesta scritta, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha tuttavia facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.

2. Su ogni questione o gruppo di questioni pregiudiziali o sospensive possono intervenire il Presidente, uno dei presentatori della proposta cui si riferisce la questione posta, un componente del Consiglio a favore e uno contrario, con interventi non superiori a tre minuti.

3. In caso di concorso di più pregiudiziali o sospensive, il Consiglio procede comunque ad un'unica votazione.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le decisioni conseguenti, rinviando, se del caso, l'esame dell'affare alla Commissione competente.

ART. 74

RITIRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE,  
DI MOZIONE E DI ORDINE DEL GIORNO

1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.

2. La comunicazione deve essere sottoscritta dal Sindaco per le proposte presentate dalla Giunta e dai Consiglieri firmatari ovvero dalla maggioranza di essi per le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno presentate dai Consiglieri Comunali.

3. In presenza del ritiro di una proposta il Presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a radiarla.

4. Il ritiro di una proposta può altresì avvenire con comunicazione anche verbale, nel corso di una riunione della Conferenza dei Capigruppo o della seduta del Consiglio Comunale, anche se ne è già iniziata la discussione, purchè non abbiano avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti o le dichiarazioni di voto. Il Presidente provvede immediatamente a radiare la proposta dall'ordine del giorno ponendo termine alla discussione eventualmente iniziata.

ART. 75

MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTI.

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.

2. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad interventi di singoli Consiglieri.

3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere può parlare due volte: la prima per non più di dieci minuti, la seconda per non più di cinque minuti.

4. Sono fatti salvi limiti anche temporali diversi, specificatamente determinati negli artt. 39 - 4° comma e 44 - 2° comma, od in altre norme del presente Regolamento.

#### ART. 76 TRATTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

1. Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione. Quando il documento proposto non sia redatto in articoli, il Presidente del Consiglio Comunale può dividerlo in sezioni omogenee per dare ordine alla discussione degli emendamenti.

2. Nessun Consigliere, anche se presentatore di più emendamenti, può parlare più di una volta in relazione allo stesso articolo o alla stessa sezione e per più di cinque (5) minuti. Esaurita la discussione, il relatore e il Sindaco si pronunciano in merito agli emendamenti.

3. Gli emendamenti sono votati nell'ordine prima della proposta in esame. Nelle votazioni sugli emendamenti sono posti in votazione, nell'ordine, quelli soppressivi, quelli modificativi e quelli aggiuntivi. Il Presidente ha facoltà di modificare l'ordine di votazione quando lo reputi opportuno ai fini dell'economia e della chiarezza della votazione stessa.

4. Tutti i Consiglieri proponenti possono comunicare al Presidente, prima dell'inizio della discussione degli emendamenti, l'intento di ritirare gli emendamenti proposti.

5. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti viene successivamente votato nella sua globalità.

#### ART. 77 AUMENTO DEI TEMPI DI INTERVENTO

1. I tempi massimi d'intervento stabiliti dal precedente art. 75 sono raddoppiati quando la discussione riguardi le seguenti proposte di deliberazione:

- a) bilanci preventivi, variazioni dei bilanci e conti consuntivi del Comune, delle Aziende Speciali e delle

Istituzioni;

- b) Statuto e sue variazioni;
- c) Regolamenti e loro variazioni;
- d) costituzione di Istituzioni e Aziende Speciali, partecipazione a Società di capitali e Consorzi, concessione a terzi di servizi comunali e indirizzi annuali o pluriennali agli stessi soggetti;
- e) gli atti per la formazione del Piano Regolatore Generale e le sue varianti.

2. La Conferenza dei Capigruppo, in sede di programmazione dei lavori, può decidere l'ampliamento dei tempi massimi d'intervento relativamente a qualsiasi argomento iscritto all'ordine del giorno.

ART. 78

TRATTAZIONE CONGIUNTA DI PIU'  
ARGOMENTI. TRATTAZIONE DI UN  
ARGOMENTO IN PIU' SEDUTE

1. Oltrechè negli altri casi previsti dal presente Regolamento, il Consiglio può discutere ed eventualmente votare congiuntamente più proposte di deliberazione o di mozione o di ordine del giorno o di emendamento quando nessun componente del Consiglio presente vi si opponga.

2. Oltrechè nei casi in cui viene meno il numero legale, la trattazione di un argomento può avvenire in più di una seduta quando sia preventivamente deciso dalla Conferenza dei Capigruppo o quando, per consentire una funzionale organizzazione dei lavori, sia deciso dal Consiglio, su proposta del Presidente, prima dell'inizio della trattazione o anche quando essa sia già iniziata, purchè non abbiano avuto inizio le dichiarazioni di voto. L'argomento di cui è stata interrotta la trattazione deve essere iscritto all'ordine del giorno della seduta successiva e la trattazione riprende dal punto in cui è stata interrotta.

ART. 79

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse o l'essere sindacato

per la propria condotta.

2. Ogni componente del Consiglio ed ogni Assessore presente all'adunanza ha diritto di intervenire per fatto personale relativo alla discussione in corso. Chi vuole intervenire deve chiedere la parola al Presidente, indicando il fatto di cui trattasi. Il Presidente informa il Consiglio della richiesta e, se si è nella fattispecie del fatto personale, concede la parola al richiedente per un tempo non superiore a tre minuti.

3. Ogni componente del Consiglio ed ogni Assessore può richiedere la parola per fatto personale in apertura di seduta, dopo le eventuali comunicazioni del Sindaco, in relazione a giudizi aventi le caratteristiche di cui al primo comma, formulati nei suoi confronti da altri Consiglieri o Assessori nel corso della precedente adunanza, in sua assenza, o riportati da organi di informazione nel periodo intercorso dalla precedente adunanza.

4. Il Consigliere o l'Assessore le cui affermazioni sono oggetto dell'intervento per fatto personale può replicare per un tempo non superiore a tre minuti.

#### ART. 80

#### POTERI DEL PRESIDENTE IN ORDINE ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE

1. Il Presidente garantisce il rispetto dei tempi d'intervento previsti dal Regolamento, avvalendosi della collaborazione degli addetti alla Segreteria del Consiglio.

2. Qualora la sala delle adunanze sia dotata di un impianto sonoro che consenta la programmazione della durata degli interventi, il Presidente, scaduto il tempo a disposizione di un oratore, dà la parola all'oratore successivo.

3. Qualora la sala non sia dotata dell'impianto di cui al comma precedente o esso non sia attivo, il Presidente fa presente all'oratore che è scaduto il tempo a sua disposizione e, qualora egli continui, dopo una diffida il Presidente gli toglie la parola.

4. Il Presidente, in relazione all'importanza dell'argomento ed alla

necessità di una sua efficace trattazione e con criterio rigorosamente obiettivo, può eccezionalmente concedere tempi più lunghi d'intervento o un maggior numero di interventi.

#### ART. 81

#### CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE E DICHIARAZIONI DI VOTO

1. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, dichiara chiusa la discussione e dà la parola al relatore per la replica finale.

2. Dichiarata chiusa la discussione e intervenuta la replica del relatore la parola può essere concessa, esclusivamente per le dichiarazioni di voto ad un solo Consigliere per ciascun gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

3. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo intendano esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato dal Consigliere intervenuto a nome del gruppo stesso, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi debbono essere contenuti entro i limiti di tempo previsti nei commi precedenti.

4. Le dichiarazioni di voto sono consentite sul complesso della proposta comprensiva degli eventuali emendamenti.

5. Intervenuta la replica del relatore, può essere presentata al Consiglio, con istanza sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, la richiesta di votare la proposta nella sua formulazione originaria al fine di far cadere gli emendamenti presentati.

#### CAPO VI VOTAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ART. 82 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Esauriti gli adempimenti precedenti, il Presidente pone in votazione, con le modalità di cui agli articoli successivi, le proposte su cui il Consiglio è chiamato a decidere. Terminata la enunciazione della questione posta in votazione, il Presidente dichiara aperta la votazione.

2. Nel periodo che intercorre fra l'apertura della votazione e la sua chiusura nessun componente del Consiglio può prendere la parola.

3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta sottoposta al voto è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

4. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente, che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti.

5. Il verbale della seduta menziona i risultati delle votazioni e, per le votazioni palesi effettuate con appello nominale o con apposito impianto, i nominativi dei componenti del Consiglio che si sono astenuti e di quelli che hanno espresso voto positivo e negativo e, per le votazioni segrete, i nominativi dei componenti del Consiglio che si sono astenuti.

6. Qualora l'esito della votazione evidenzi l'assenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Presidente dichiara nulla la votazione e chiude la seduta.

#### ART. 83 VOTAZIONE PALESE O SEGRETA

1. L'espressione del voto dei componenti del Consiglio avviene normalmente in forma palese. La votazione avviene in forma segreta nei casi espressamente stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

#### ART. 84 VOTAZIONE SEGRETA MEDIANTE SCHEDA

1. Lo scrutinio segreto si attua per mezzo di schede. Prima di procedere alla votazione il Presidente designa tre Consiglieri, di cui uno appartenente alla minoranza, con funzioni di scrutatore.

2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda bianca, preventivamente timbrata, avvertendo del numero massimo di indicazioni che vi possono essere iscritte. Indi dispone la chiamata e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare

nell'urna la propria scheda. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza del Segretario e dei tre Scrutatori, procede allo spoglio delle schede che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.

3. Qualora un componente del Consiglio, al momento della chiamata per la consegna della scheda, dichiari di non partecipare alla votazione, egli viene considerato assente. I componenti del Consiglio che desiderano astenersi dalla votazione dichiarano "mi astengo" quando vengono chiamati per la riconsegna della scheda. Essi in tal caso sono considerati presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta.

4. Quando la votazione abbia per oggetto una elezione:

a) - ogni componente del Consiglio scrive sulla scheda i nominativi che intende votare, in numero non superiore al numero di persone da eleggere. Salvo diversa disposizione della Legge, dello Statuto o del Regolamento, risultano eletti, nel limite numerico delle persone da eleggere, i nominativi che hanno conseguito il maggior numero di voti.

b) - Qualora l'ordinamento stabilisca un numero massimo di eletti espressi dalla maggioranza consiliare, ogni componente del Consiglio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero massimo di rappresentanti della maggioranza eleggibili.

Sono eletti i candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti, purchè, qualora ne siano stati proposti, fra di essi sia compreso il numero minimo di candidati riservati ai Consiglieri di minoranza. Qualora ciò non avvenga, risultano eletti i più votati fra i candidati proposti da Consiglieri della maggioranza, nel numero massimo stabilito, ed i più votati fra i candidati proposti da Consiglieri della minoranza, nel numero minimo stabilito.

Le schede che non recano nominativi o indicazioni si considerano bianche e le schede che contengono altre parole o segni o un numero di nominativi votati superiori al numero di nominativi votabili, si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.

5. Qualora la votazione non abbia per oggetto una elezione, ma un'altra proposta di deliberazione, ogni componente del Consiglio può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda "si" o "no". Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.

ART. 85  
MODALITA' DI VOTAZIONE PALESE.

1. Nei casi di votazione in forma palese, qualora l'aula consiliare non sia dotata di impianto automatico di votazione, ovvero esso non sia utilizzabile per cause di forza maggiore, essa può avvenire per alzata di mano o mediante l'appello nominale dei componenti del Consiglio. Si procede mediante appello nominale qualora lo decida il Presidente o sia richiesto dai Capigruppo che rappresentano almeno dieci Consiglieri.

2. La votazione mediante appello nominale avviene attraverso la progressiva chiamata, in ordine alfabetico, dei nominativi dei componenti del Consiglio effettuata dal Segretario della seduta. L'ordine di chiamata è fissato mediante sorteggio del primo nominativo, cui seguono automaticamente tutti i successivi e, al termine, quelli immediatamente precedenti al nominativo sorteggiato. Ogni componente del Consiglio chiamato dichiara il proprio voto con un "si" o un "no" o dichiara la propria astensione. I componenti del Consiglio astenuti si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della riunione. I componenti del Consiglio che al momento della chiamata dichiarino di non partecipare al voto si considerano assenti. Terminato l'appello in ordine alfabetico il Segretario chiama a esprimere il proprio voto i componenti del Consiglio eventualmente sopraggiunti nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei componenti del Consiglio presenti, il Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito della votazione è comunicato al Presidente, che ne proclama il risultato.

3. Quando la votazione avviene per alzata di mano il Presidente richiede di esprimere in ordine successivo il

proprio voto ai componenti del Consiglio favorevoli, ai contrari e agli astenuti. Il Segretario procede a contare i voti espressi e li comunica al Presidente. I componenti del Consiglio sopraggiunti prima della conclusione della votazione possono esprimere il proprio voto verbalmente. Terminato il conto dei voti il Presidente dichiara chiusa la votazione. Successivamente ne proclama l'esito.

#### ART. 86 IRREGOLARITA' NELLE VOTAZIONI

1. Il Presidente può sospendere le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità e deve farlo qualora gli sia richiesto dal Segretario e dagli scrutatori.

2. Ogni componente del Consiglio può comunicare al Presidente eventuali rilievi sulla regolarità delle operazioni di voto in corso ovvero può farne oggetto di un brevissimo intervento, al quale risponde il Presidente e sul quale non si apre la discussione, effettuato fra la chiusura della votazione e la proclamazione del suo risultato.

3. Qualora vengano accertati casi di irregolarità nelle votazioni, il Presidente, sentiti il Segretario e gli scrutatori, procede all'annullamento della votazione, in tal caso ne dispone l'immediata rinnovazione, ammettendovi soltanto i Consiglieri che hanno partecipato alla votazione precedente.

4. Il verbale della seduta deve dare menzione delle votazioni annullate e delle motivazioni.

#### TITOLO IV ALTRÉ DISPOSIZIONI

#### ART. 87 CONSIGLIERI AD HONOREM

1. Coloro che hanno ricoperto la carica di componente del Consiglio per tre tornate amministrative complete e consecutive, sono inseriti nel Registro dei Consiglieri ad honorem.

2. I Consiglieri ad honorem sono dotati di apposito tesserino di riconoscimento.

ART. 88  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento; per quanto non previsto da fonti normative, semprechè non in contrasto con le medesime, valgono le decisioni adottate dal Consiglio Comunale.

2. Il regolamento comunale di cui alla delibera n. 18 del 9.12.1975 e successive modificazioni, è da considerarsi abrogato, in quanto integralmente sostituito dal presente.

## I N D I C E

### TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Capo I - Presidenza del Consiglio Comunale

- ART. 1 - Il Presidente del Consiglio Comunale
- ART. 2 - Il Vicepresidente del Consiglio Comunale

#### Capo II - Gruppi Consiliari

- ART. 3 - Costituzione gruppi consiliari
- ART. 4 - Capigruppo Consiliari
- ART. 5 - Gruppo Misto

#### Capo III - Conferenza dei Capigruppo

- ART. 6 - Funzioni e composizione della Conferenza dei Capigruppo
- ART. 7 - Convocazione della Conferenza dei Capigruppo
- ART. 8 - Validità delle sedute e votazioni
- ART. 9 - Pubblicità e verbalizzazione delle adunanze

#### Capo IV - Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI

- ART. 10 - Funzioni delle Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI
- ART. 11 - Elenco delle Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI
- ART. 12 - Costituzione e composizione delle Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI
- ART. 13 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente delle Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI
- ART. 14 - Compiti del Presidente e del Vicepresidente delle Commissioni Consiliari Ordinarie PermanentI
- ART. 15 - Dimissioni e revoca del Presidente e del Vicepresidente
- ART. 16 - Convocazione ed ordine del giorno delle adunanze delle Commissioni Consiliari PermanentI
- ART. 17 - Partecipazione ai lavori delle Commissioni
- ART. 18 - Quorum per la costituzione e per le deliberazioni delle Commissioni Consiliari PermanentI
- ART. 19 - Norme di rinvio

#### Capo V - Commissioni Speciali e incarichi ai Consiglieri Comunali

- ART. 20 - Istituzione delle Commissioni Speciali
- ART. 21 - Composizione delle Commissioni Speciali
- ART. 22 - Incarichi ai Consiglieri Comunali

**Capo VI - Uffici e risorse del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni - Attività informativa**

- ART. 23 - Uffici e risorse del Consiglio Comunale
- ART. 24 - Locali per l'attività del Consiglio Comunale e sue articolazioni
- ART. 25 - Informazione sull'attività del Consiglio Comunale

**TITOLO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE**

- ART. 26 - Programmazione dell'attività del Consiglio Comunale

**Capo I - Attività deliberativa**

- ART. 27 - Presentazione delle proposte di deliberazione
- ART. 28 - Emendamenti alle proposte di deliberazione
- ART. 29 - Esame delle proposte da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti
- ART. 30 - Proposte di deliberazione elaborate da parte delle Commissioni Consiliari Permanenti e di Commissioni Speciali
- ART. 31 - Deposito delle proposte di deliberazioni di Consiglio Comunale e di emendamenti
- ART. 32 - Scadenzario dell'attività deliberativa del Consiglio Comunale
- ART. 33 - Iter delle deliberazioni successivo alla approvazione

**Capo II - Mozioni**

- ART. 34 - Funzioni e contenuto delle mozioni
- ART. 35 - Presentazione delle proposte di mozione e iscrizione all'ordine del giorno
- ART. 36 - Esame delle proposte di mozione
- ART. 37 - Iter delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale e verifica della loro attuazione

**Capo III - Ordini del giorno**

- ART. 38 - Contenuto e forma degli ordini del giorno
- ART. 39 - Presentazione ed esame delle proposte di ordine del giorno
- ART. 40 - Iter degli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale

**Capo IV - Interrogazioni ed interpellanze**

- ART. 41 - Contenuto e forma delle interrogazioni
- ART. 42 - Contenuto e forma delle interpellanze
- ART. 43 - Presentazione e risposta
- ART. 44 - Discussione e risposte in aula
- ART. 45 - Discussioni su questioni di generale interesse cittadino

**Capo V - Controllo del Consiglio Comunale sull'attività deliberativa della Giunta Comunale**

ART. 46 - Comunicazione al Consiglio Comunale delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale

ART. 47 - Trattazione nelle Commissioni Consiliari

**Capo VI - Diritto di informazione del Consiglio e dei Consiglieri**

ART. 48 - Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali relativamente all'Amministrazione Comunale

ART. 49 - Modalità di esercizio del diritto

ART. 50 - Esclusione o differimento dell'accesso

ART. 51 - Diritto di informazione dei Consiglieri Comunali relativamente ad Aziende Speciali, Istituzioni ed Enti dipendenti dal Comune e Società Miste.

ART. 52 - Diritto di accesso dei Consiglieri a strutture comunali

ART. 53 - Diritto di informazione qualificata

**TITOLO III - SESSIONI ED ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Capo I - Sessioni del Consiglio Comunale**

ART. 54 - Programmazione dei lavori del Consiglio

ART. 55 - Sessioni Ordinarie e Straordinarie

**Capo II - Convocazione e ordine del giorno delle adunanze**

ART. 56 - Convocazione del Consiglio Comunale

ART. 57 - Ordine del giorno

ART. 58 - Numero legale

ART. 59 - Sedute di prima e seconda convocazione

**Capo III - Ordinamento delle adunanze**

ART. 60 - Sede dell'adunanza e potere del Presidente

ART. 61 - Adunanze pubbliche

ART. 62 - Adunanze segrete

ART. 63 - Adunanze aperte

**Capo IV - Disciplina delle adunanze**

ART. 64 - Comportamento del pubblico

ART. 65 - Comportamento dei partecipanti e disciplina degli interventi

ART. 66 - Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze

ART. 67 - Poteri di polizia

**Capo V - Lavori dell'Adunanza**

- ART. 68 - Processo verbale delle sedute
- ART. 69 - Sospensione delle adunanze
- ART. 70 - Ordine di trattazione degli argomenti
- ART. 71 - Comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- ART. 72 - Mozione d'ordine
- ART. 73 - Questioni pregiudiziali e sospensive
- ART. 74 - Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno
- ART. 75 - Modalità e tempi di interventi
- ART. 76 - Trattazione degli emendamenti
- ART. 77 - Aumento dei tempi di intervento
- ART. 78 - Trattazione congiunta di più argomenti - Trattazione di un argomento in più sedute
- ART. 79 - Fatto personale
- ART. 80 - Poteri del Presidente in ordine alla durata degli interventi nella discussione
- ART. 81 - Chiusura della discussione e dichiarazioni di voto

#### Capo VI - Votazioni del Consiglio Comunale

- ART. 82 - Disposizioni generali
- ART. 83 - Votazione palese o segreta
- ART. 84 - Votazione segreta mediante scheda
- ART. 85 - Modalità di votazione palese
- ART. 86 - Irregolarità nelle votazioni

#### TITOLO IV - ALTRE DISPOSIZIONI

- ART. 87 - Consiglieri ad honorem
- ART. 88 - Disposizioni transitorie e finali